

Il giorno 19 luglio 2005

tra

BANCA CABOTO s.p.a.

e

le OO.SS.

Premesso che

- le normative pattizie che in precedenza hanno regolato la misura e le condizioni di erogazione del buono pasto giornaliero presso Banca Caboto s.p.a. hanno cessato di produrre ogni loro effetto in conseguenza dell'intervenuto recesso della Società dagli accordi in materia;
- dopo approfondito confronto le Parti hanno condiviso l'opportunità di rinegoziare integralmente l'istituto contrattuale del buono pasto, nel rispetto delle modalità e delle condizioni di erogazione stabilite specificamente dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito.

Tutto quanto sopra premesso e considerato le Parti convengono che

a ciascun lavoratore/lavoratrice inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi verrà riconosciuto, per ogni giornata lavorativa in cui effettua l'intervallo in base al vigente ccnl 12 febbraio 2005 (ex art. 89 ccnl 11 luglio 1999), ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto dell'importo di €. 4,65.

Nei confronti del personale a tempo parziale orizzontale fino a cinque ore giornaliero l'effettuazione dell'intervallo, come stabilito dalla suddetta vigente normativa contrattuale dovrà, in via di eccezione, essere pari ad almeno 15 minuti giornalieri.

Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisca del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l'effettiva consumazione del pasto.

Il presente accordo ha decorrenza ed effetto dal 1° settembre 2005.

R. S. A.

FABI

